

Nei dati e Nei pensieri

Istituzione Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza
e Centro regionale di Documentazione

*Norme e disposizioni in materia di politiche
per la tutela dei diritti delle persone minori di età
nella Regione Sardegna*



PROPOSTA

a cura della Garante per l'infanzia e l'adolescenza
della Regione Sardegna

Carla Puligheddu

Relazione illustrativa

La Convenzione ONU del 1989 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, a ben 36 anni dalla sua approvazione e a 34 dalla ratifica in Italia (Legge n. 176 del 27 maggio 1991), resta il principale trattato internazionale di riferimento in materia di tutela minorile. Nonostante ciò in Sardegna ancora manca una profonda coscienza sociale sulla necessità di tutela dei diritti delle persone minori di età, indispensabile per intervenire in modo consapevole efficace e tempestivo a loro favore. Siamo ancora lontani dal comprendere con chiarezza il livello di consapevolezza raggiunto e, di conseguenza, dal conoscere la reale situazione dei diritti dei minori, goduti, di quelli negati e di quelli violati.

Per tale ragione occorrerebbe indagare sistematicamente la fase evolutiva della popolazione residente di età compresa tra 0 – 18 anni, che conta 198.959 minorenni, pari al 12,7% della popolazione totale della regione, contro una media nazionale del 15,1%, registrandosi la percentuale più bassa tra tutte le regioni italiane e con tendenza in diminuzione. Indagare significa osservare da vicino le aree critiche e verificare con dati certi, non solo le forti disuguaglianze con le altre regioni italiane, ma anche le profonde diversità territoriali all'interno della Sardegna stessa, dove crescono bambini, bambine e adolescenti.

Come noto, la Sardegna sconta disuguaglianze storiche, cronicizzate tra Nord e Sud, aggravate da dinamiche interne, quali, spopolamento e impoverimento. Tuttavia, il dato più eclatante e sconcertante rilevato nei rapporti degli Osservatori nazionali e degli Istituti statistici è il “non dato”, ovvero, la grave carenza di un set di dati disaggregati sull'infanzia e l'adolescenza, resi disponibili a livello istituzionale per l'elaborazione di rapporti specifici sulla nostra Regione. Se l'infanzia e l'adolescenza mancano nei dati, mancano anche nei pensieri di coloro che hanno la responsabilità di operare scelte politiche per favorire l'attuazione dei loro diritti. Manca, ad esempio, un'analisi sistematica delle risorse pubbliche investite a favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

2

Un'assenza di dati che rivela una grave disattenzione della nostra Regione e interpella direttamente le responsabilità dell'istituzione. Infatti, ai sensi dall'art.4, comma 3° e 4°, della legge 23 dicembre 1997 n. 451 che istituisce l'Osservatorio nazionale sull'infanzia, (disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.103 e da ultimo, in continuità con il precedente, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 2016), le regioni dovrebbero essere dotate di un proprio Osservatorio per raccogliere e rendere trasparenti e disponibili i dati e dovrebbero produrre annualmente una Relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in vista della redazione del Rapporto Nazionale biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, con l'obiettivo di monitorare i diritti e le condizioni dei minori nel nostro Paese, al fine di mantenere gli impegni assunti dall'Italia per l'applicazione e l'implementazione della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata a New York il 20 novembre 1989. In Sardegna, questo non avviene perché manca l'Osservatorio regionale. Eppure, la conoscenza dei dati dovrebbe essere la base imprescindibile di qualsiasi strategia e scelta politica a favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

È necessario che l'istituzione regionale eserciti la sua responsabilità basandosi su una costante analisi delle dinamiche che attraversano l'infanzia e l'adolescenza sul territorio, sviluppando una visione lungimirante supportata da scelte coraggiose. È indispensabile raggiungere un livello di analisi capillare, arrivando a conoscere la condizione dell'infanzia in ogni singolo comune e ambito territoriale.

Una rilevazione analitica indispensabile per la piena attuazione di misure di portata storica quali:

1. **A livello Europeo:** La nuova strategia dell'UE sui diritti dei minori e, in particolare, la "Garanzia europea per l'Infanzia", pensata per prevenire e combattere l'esclusione sociale e assicurare l'accesso effettivo a diritti essenziali per tutti i bambini europei.
2. **A livello Nazionale:** Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevede ingenti investimenti (a partire dalla rete degli asili nido), e la programmazione europea 2021-2027.

La presente proposta potrebbe rappresentare una vera e propria agenda di impegni se tradotta con l'adozione del metodo del confronto e "co-programmazione" a livelli differenti, ovvero con :

- le istituzioni dello Stato
- le Istituzioni regionali
- gli organismi regionali della sanità, dell'istruzione, della legalità
- le Università
- l'Autorità di Garanzia regionale per l'infanzia e l'adolescenza.
- le comunità locali: Comuni, Province, Città metropolitane.
- le organizzazioni del Terzo Settore.
- le Consulte giovanili costituite da minorenni, in primis, la Consulta Ga.I.A.

L'obiettivo finale sarà sfruttare appieno le risorse territoriali per superare i gap e assicurare in Sardegna a tutti i bambini e le bambine un contesto di crescita ricco di opportunità.

PARTE I

Disposizioni generali

Art. 1

Contesto regionale

1. Riconoscimento dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

- a. In linea teorica la Regione riconosce ai bambini e agli adolescenti autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita, in attuazione della Carta Costituzionale e della Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989).
- b. La Regione riconosce, inoltre, il diritto all'ascolto del minore in tutti gli ambiti e le procedure amministrative che lo riguardano, nello spirito dei principi sanciti dalla Convenzione europea relativa all'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).

2. Governance delle politiche regionali per l'infanzia e l'adolescenza

a. Risale all'anno 2005, a cura dell'assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Sardegna, la pubblicazione del primo e unico rapporto regionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, adempimento posto in capo alle Regioni dall'art.4, comma 3° e 4°, della legge 23 dicembre 1997 n.451, che istituisce l'Osservatorio nazionale sull'infanzia. Le Regioni, infatti, ai sensi delle citate disposizioni, sono tenute a presentare una relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in vista della composizione di un quadro informativo e conoscitivo a livello nazionale. L'assessorato regionale della Sardegna, al fine della rilevazione dei dati aveva coinvolto l'ISTAT, i Tribunali e le Procure presso i Tribunali per i minorenni, i Provveditorati agli studi, le Prefetture e le Questure, le Aziende sanitarie, il Centro per la Giustizia minorile, le Amministrazioni provinciali, i Comuni (per dati già forniti attraverso altre rilevazioni) e i Settori interessati allo stesso Assessorato.

b. L'impegno richiesto per portare a termine tali operazioni è stato motivo di riflessione per le Amministrazioni coinvolte, compresa quella dello Stato e per l'Assessorato regionale che ha evidenziato in particolare la necessità, per il futuro, di concordare schemi di raccolta e modalità di trattamento dei dati che ne rendessero possibile e flessibile l'utilizzo sia in relazione alle esigenze operative e gestionali interne alle singole amministrazioni sia a quelle conoscitive regionali e nazionali. Difficoltà mai affrontate e mai risolte, tanto che a vent'anni di distanza si avverte con prepotenza il bisogno di conoscere in maniera esaustiva la condizione dei minori della nostra regione, a tal punto da indurre la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, dopo anni di sollecitazioni, a proporre una propria iniziativa in tal senso, anche attingendo a buone prassi espletate in altre regioni.

c. La Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza insediatasi l'8 marzo 2023, dopo averne fatto richiesta, ha constatato l'assenza di dati regionali certi, trasparenti e fruibili negli ambiti di pertinenza della fase evolutiva 0/18, ha provveduto, di sua iniziativa, a siglare un Protocollo d'intesa in data 7 giugno 2023 con l'Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali, Eurispes Sardegna. (Eurispes, nota in calce).

d. Gli Stati generali dell'infanzia in Sardegna, realizzati nell'ottobre del 2024, hanno evidenziato la complessità attuale dei sistemi di *governance*, sia nei processi decisionali che di coerenza delle strategie. Hanno rilevato lo stato di povertà che affligge la popolazione minore di età, insieme ai fenomeni ad essa collegati, primo tra tutti la violenza e i maltrattamenti. Hanno constatato che le segnalazioni delle negligenze nell'erogazione dei servizi educativi, assistenziali, sanitari, provenienti dagli ospedali e dai pediatri in Sardegna, siano estremamente minimali rispetto a quelli resi noti dalle cronache locali, essendoci un sommerso (non denunciato ufficialmente), comunque percepito, che non è possibile valutare con precisione poiché non indagato a sufficienza, e che nel quadro di sintesi, suggeriscono la necessità di una maggiore attenzione, sensibilizzazione e formazione del personale sanitario nel riconoscimento dei "segnali" e delle procedure da attivare per intercettare i bisogni, prevenire il malessere, mettere in sicurezza bambini e adolescenti.

Art. 2

Oggetto della proposta

Avvio di una stagione in cui la Regione promuove un sistema istituzionale regionale di raccolta stabile e permanente dei dati relativi allo stato di salute, fisico e mentale, al benessere e all'attuazione dei diritti dei minori nel territorio regionale, all'erogazione e al funzionamento dei servizi nel territorio, alla condizione dei bambini e degli adolescenti, in risposta alle esigenze della Sardegna nel suo complesso e nella sua complessità, adempiendo alle raccomandazioni che costantemente il Comitato ONU rivolge al Governo italiano, e che il governo italiano e il gruppo di lavoro CRC (*per l'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*), principale interlocutore del governo, rivolge alla nostra regione nel quadro delle politiche di promozione e di sostegno dei servizi per l'infanzia e per l'adolescenza.

La presente proposta riconosce lo status peculiare di bambini e adolescenti, sancito dalla Convenzione Onu, ovvero, che nel mondo ci sono persone in una fase specifica della loro vita, che stanno formandosi nel loro corpo, vivono fasi cruciali del neurosviluppo, stanno costruendo tutte le loro capacità, e per sostenere questa evoluzione hanno bisogni specifici, diversi da quelli degli adulti:

1. Bambine, bambini e adolescenti sono persone piccole, verso cui noi adulti abbiamo delle responsabilità (di cura, mantenimento, educazione). È grazie a questo status particolare che abbiamo dei sistemi di tutela dell'infanzia o il diritto/dovere di andare a scuola. È anche grazie a questo che abbiamo potuto lottare contro lo sfruttamento e il lavoro minorile, e avere un sistema penale adeguato all'età e ai bisogni della popolazione minorenni.

2. La presente proposta trae ispirazione dai principi che la regione riconosce ai contesti educativi, socio sanitari e civili in cui bambine, bambini e adolescenti possono esercitare i loro diritti, compresa una piena cittadinanza.

3. Riconosce pari dignità tra generi e con gli adulti, attraverso una governance che garantisca un processo di crescita reciproca fondata sulla circolarità relazionale dove la responsabilità in capo agli adulti di riferimento è cura, protezione, tutela e partecipazione equa e rispettosa delle diversità.

4. Determina i rapporti di collaborazione tra la Regione Sardegna e l'Istituto di studi e ricerche politiche e sociali, che la presente proposta (*per avere la Garante sperimentato qualità etiche, deontologiche e professionali durante il triennio di collaborazioni*), individua con Eurispes Sardegna, di cui alla Parte II Articoli 16, 17, 20 e nota in calce.

5. Disciplina gli ambiti e le modalità della partecipazione dell'Istituto alla attuazione delle indagini sugli impatti delle politiche territoriali indicate dagli assessorati regionali, anche sentito il parere e le indicazioni del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza in fase di programmazione degli obiettivi e della realizzazione delle attività.

Art. 3

Principi ispiratori

1. La Regione, ispirandosi al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, promuove le condizioni di salute fisica, mentale e sociale delle giovani generazioni e opera affinché tutti i bambini e gli adolescenti godano di pari opportunità di crescita e di realizzazione personale. A tal fine la Regione:

- a) valorizza le diverse abilità e le differenze di genere e di cultura e favorisce la rimozione degli ostacoli che limitano i progetti di vita dei singoli;
- b) favorisce la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita civile e sociale,
- c) promuove la partecipazione dei minorenni nei processi decisionali e la cittadinanza attiva come strumento per creare senso di appartenenza alla comunità;
- d) favorisce le occasioni di dialogo intergenerazionale, interculturale e interreligioso per sostenere la coesione e la crescita delle comunità; considera, altresì, lo scambio che ne deriva un'opportunità e una risorsa per affrontare le sfide del futuro e per la costruzione di un'identità europea;
- e) individua nell'educazione alla pace, alla legalità e nel rifiuto della violenza, anche tra pari, una specifica forma di prevenzione e promuove uno stile di convivenza improntato al rispetto dei valori costituzionali e dei doveri di solidarietà sociale;
- f) sostiene il rispetto dei diritti e dei bisogni delle giovani generazioni nelle politiche e negli interventi volti ad accrescere la sostenibilità dell'ambiente urbano e nelle scelte relative alla pianificazione ed alla progettazione spaziale e temporale delle città e dei piccoli Comuni;
- g) assicura il diritto delle giovani generazioni ad essere informate e dotate di adeguati strumenti di conoscenza della realtà e ad esprimere la propria cultura; il diritto all'istruzione e alla formazione, al fine di vedere riconosciuti i talenti e le aspirazioni individuali, valorizzata la creatività e favorita l'autonomia, il diritto al gioco, al tempo libero, alla cultura, all'arte e allo sport;
- h) assicura il diritto alla salute delle giovani generazioni, valorizzando le responsabilità e le risorse individuali, associative e comunitarie nella promozione di stili di vita sani;
- i) promuove interventi e servizi per i bambini e gli adolescenti che prevedono facilità di accesso, ascolto, flessibilità, prossimità ai luoghi di vita delle persone, orientamento al soddisfacimento dei bisogni nonché continuità educativa da attuare nei vari contesti di vita;
- l) sancisce il riconoscimento dei *poli per l'infanzia* (d.lgs. n. 65 del 2017) individuandoli come contesti di sperimentazione di buone pratiche educative in continuità, luoghi che presentano le condizioni più favorevoli per sviluppare progettualità condivise tra personale educativo e docente, nella prospettiva di favorire la realizzazione di percorsi di apprendimento con visioni e contenuti educativi comuni;
- m) riconosce ai bambini e agli adolescenti, in ottemperanza al principio del loro preminente interesse, autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita e, in particolare, il diritto all'ascolto in tutte le procedure amministrative che li riguardano.
- n) contrasta l'isolamento sociale e la solitudine come nuova emergenza di salute pubblica, introducendo strumenti e risorse per affrontare un problema in espansione tra le fasce giovanili della popolazione.
- o) supporta le famiglie nella gestione del disagio adolescenziale.
- p) destina spazi dedicati all'ascolto delle persone minori di età presso le strutture dei consultori regionali nel territorio, finalizzati all'accoglienza autentica, confortante e rassicurante, dotati di personale dedicato, specializzato.

Art. 4

Quadro normativo nazionale e internazionale di riferimento

- **Convenzione ONU 1989**
- **Legge che recepisce la convenzione 1991**
- **Convenzione Strasburgo**
- **Legge 23 dicembre 1997 n.451 istitutiva dell'Osservatorio Nazionale Infanzia e adolescenza**

Organismi Nazionali di riferimento:

Osservatorio nazionale sull'infanzia e l'adolescenza, istituito con Legge 451/1997. Organismo di coordinamento fra Amministrazioni Centrali, Regioni, Enti Locali, Associazioni, Ordini professionali e Organizzazioni non governative che si occupano di infanzia. Ogni due anni predispone il **Piano Nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva** (Piano Nazionale Infanzia), ha inoltre il compito di redigere ogni 5 anni lo schema del rapporto del Governo all'ONU sull'applicazione della CRC.

Commissione parlamentare per l'infanzia, istituita con Legge 451/1997, ha compiti di indirizzo e di controllo sull'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti ed allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, inclusi quelli con disabilità. Riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla CRC.

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e ogni altra forma di violenza di genere, istituita con legge 9 febbraio 2023, n. 12, è un organo bicamerale italiano istituito per approfondire il fenomeno della violenza di genere, compresa quella assistita, con poteri investigativi simili a quelli dell'autorità giudiziaria. La sua funzione è quella di analizzare cause e possibili soluzioni, e di esaminare normative e best practice in altri paesi europei. La commissione ha lavorato sull'introduzione della legge sul femminicidio.

Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU), istituito con Decreto Ministeriale 519/1978 e riordinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2007. Si occupa del coordinamento dell'attività governativa in materia di promozione e tutela dei diritti dell'uomo. L'attività del Comitato consiste nella preparazione, attuata mediante la raccolta di informazioni presso i vari ministeri, dei rapporti periodici sulle misure adottate a livello nazionale in applicazione delle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte. Tra i componenti del CIDU vi sono: il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, il Ministero della difesa, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero della pubblica istruzione, l'Istituto nazionale di statistica, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comitato italiano per l'Unicef.

Art. 5

Obiettivi della Programmazione e metodologia attuativa

1. La regionale Sardegna, in attuazione dei principi indicati all'articolo 3, elabora una programmazione che intende perseguire:
 - a) l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, culturale, del tempo libero, di pianificazione territoriale, di mobilità e di sviluppo sostenibile;
 - b) l'integrazione istituzionale con gli enti locali nella funzione di governo: programmazione, regolazione e verifica; il raccordo con le amministrazioni dello Stato, in particolare quelle scolastiche e le università; la collaborazione con le parti sociali e l'apporto del terzo settore;
 - c) la qualificazione dei servizi e degli interventi, anche tramite la formazione degli operatori pubblici e privati;
 - d) la continuità di programmazione in prospettiva evolutiva in linea con le esigenze dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - e) la realizzazione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e la costituzione e il funzionamento dei *poli per l'infanzia*, di cui all'art. 3 comma 1, tramite protocollo d'intesa tra USR Sardegna e ANCI Sardegna, con l'obiettivo di sostenere i Comuni, definire processi chiari, avviare percorsi

che possano facilitare il dialogo, la gestione delle esperienze e delle buone prassi, la cooperazione tra servizi educativi per la prima infanzia comunali e le scuole per l'infanzia statali nonché, all'interno del complessivo sistema integrato 0 – 6 della Regione Sardegna.

- f) la valorizzazione di un proficuo rapporto tra Enti pubblici e del privato sociale al fine di ampliare la libertà di scelta nei percorsi di vita delle persone.
- g) la costruzione di una rete innovativa e democratica, che favorisca l'accesso equo e paritario di tutti i bambini e le bambine con tempi adeguati ai bisogni, finalizzato al godimento dei loro diritti alla salute, alle cure, alla prevenzione delle patologie, allo sviluppo della ricerca scientifica sulle patologie croniche peculiari delle persone minori di età in Sardegna.

PARTE II

Ruolo e funzioni degli enti locali

Art. 6

Funzioni dei Comuni

1. I Comuni, in forma singola o associata, in quanto espressione della comunità come insieme di soggetti individuali e collettivi (ANCI – CAL - PLUS) che la compongono, all'interno della programmazione del piano territoriale per la salute e il benessere sociale svolgono le funzioni di lettura dei bisogni, di pianificazione, programmazione ed erogazione diretta o indiretta dei servizi e degli interventi, nonché di valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati.
2. Il Comune è titolare, in via esclusiva, delle funzioni in materia di tutela dei minori, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria. Esso:
 - a) prevede interventi specifici per l'infanzia, l'adolescenza, il sostegno alla genitorialità;
 - b) esercita le funzioni di gestione, autorizzazione e vigilanza dei servizi socio-educativi a favore di bambini e adolescenti;
 - c) assicura la necessaria collaborazione con le autorità giudiziarie competenti;
 - d) valorizza il protagonismo delle aggregazioni familiari e sociali e delle comunità educanti, quale condizione per l'incremento di una cultura accogliente e solidale.
3. I comuni, in forma singola o associata, favoriscono la creazione di luoghi d'incontro, centri di aggregazione dedicati ai minorenni.
4. I comuni favoriscono, inoltre, la partecipazione attiva e il dialogo strutturato e costante con i giovani e le loro rappresentanze, al fine della condivisione delle politiche, anche attraverso forum, consulte, consigli comunali aperti, forme innovative di consultazione e partecipazione.

Art. 7

Funzioni delle Province e delle città metropolitane

1. **Servizi socio-assistenziali:**
possono avere competenze residuali e/o aggiuntive nella gestione o nel coordinamento di servizi per l'infanzia e l'adolescenza, come le strutture per minori, centri di aggregazione giovanile, e servizi di orientamento.
2. **Coordinamento e pianificazione:**
svolgono un ruolo di raccordo tra i comuni e le regioni, pianificando e coordinando interventi sul territorio metropolitano o provinciale.
3. **Promozione del benessere:**
possono essere coinvolte in iniziative di prevenzione, promozione della salute, educazione e cultura per i minori anche in ambito scolastico e sportivo.
4. **Integrazione con altre istituzioni:**
collaborano con la Regione, i Comuni, le ASL, il Tribunale per i minorenni e con organizzazioni del terzo settore.

Art. 8

Funzioni della Regione

1. La Regione Sardegna:

- a) al fine di conferire priorità agli interventi in favore dei bambini e degli adolescenti e in attuazione degli obiettivi indicati all'art. 5, predispone uno specifico programma contenente le linee d'indirizzo per la promozione e tutela dei diritti, la protezione e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, la promozione della salute e del benessere e il sostegno alla genitorialità;
- b) approva le linee prioritarie di azione della programmazione regionale a favore dei bambini e degli adolescenti, quale strumento di coordinamento ed integrazione delle azioni regionali;
- c) promuove un'azione di raccordo tra le diverse realtà distrettuali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il territorio regionale, di monitorarne la qualità e di valorizzare le buone prassi esistenti;
- d) istituisce gli organismi di coordinamento necessari all'integrazione delle politiche e ne definisce i compiti e le modalità di funzionamento;
- e) dispone controlli e verifiche sulle comunità autorizzate che accolgono minori, dandone comunicazione al Comune competente alla vigilanza;
- f) raccoglie, elabora e diffonde, tramite l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza, i dati sulla condizione delle nuove generazioni al fine di un'efficace programmazione regionale e locale;
- g) istituisce, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera e, il tavolo interistituzionale con RAS che ne cura il coordinamento, USR Sardegna, Eurispes, Cooperative di gestione dei servizi, Istituzioni scolastiche, ANCI Sardegna, allo scopo di programmare, osservare, monitorare e valutare i processi attuati dai *poli per l'infanzia*;
- h) prepara, in accordo con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, le persone individuate dai servizi del territorio disponibili a svolgere attività di tutela e curatela e garantisce la consulenza ai tutori e ai curatori nominati.

PARTE III
Ambiti specifici

8

Art. 9

Prevenzione in ambito sociale

- 1.** La Regione individua nell'armonizzazione e nel coordinamento di tutte le politiche ed attività di prevenzione, la condizione essenziale per la loro efficacia, efficienza ed economicità.
- 2.** La programmazione e le attività coordinate dei soggetti interessati, rivolte anche ai minori stranieri, articolano la prevenzione nei seguenti livelli:
 - a) promozione del benessere ed educazione alla legalità e al rispetto reciproco;
 - b) monitoraggio e intervento sulle situazioni di rischio;
 - c) protezione e riparazione del danno, anche per evitarne la reiterazione.
- 3.** La Regione riconosce la necessità di comprendere nel percorso di prevenzione del disagio dei bambini e degli adolescenti un accompagnamento competente dei genitori, mirato a sostenere e sviluppare le loro possibilità e disponibilità affettive, accuditive ed educative, eventualmente compromesse, e in vista di un loro recupero. Tale accompagnamento è finalizzato a garantire a tutto il nucleo un clima familiare e sociale soddisfacente e rispettoso dei bisogni evolutivi dei suoi membri più giovani, in particolare dei minori di età, se necessario anche, mediante interventi terapeutici o sociali adeguati.

Art. 10

Minori vittime di reato

- 1.** La Regione, al fine di cooperare alla prevenzione, alla riparazione delle conseguenze e al contrasto dei reati in danno di minori, in particolare della violenza sessuale e del maltrattamento, anche intrafamiliari, della trascuratezza e della violenza assistita, nonché dello sfruttamento del lavoro e della prostituzione minorile, promuove:
 - a) azioni informative e formative nei confronti del personale dei servizi educativi e della scuola, in quanto destinatari privilegiati delle rivelazioni delle vittime; dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale, in quanto potenziali testimoni della storia del bambino e della famiglia; dei pediatri di comunità e degli assistenti sanitari addetti al percorso vaccinale, in quanto in grado di verificare, precocemente e

periodicamente, le condizioni di vita pregiudizievoli; degli operatori delle strutture ospedaliere, per il contatto con esiti di possibili violenze; degli operatori degli spazi giovani consultoriali e dei centri di ascolto per adolescenti; di tutti i soggetti che costituiscono il sistema di protezione dei bambini e adolescenti;

- b) campagne informative sull'abbandono scolastico, sullo sfruttamento e sulle modalità di segnalazione del lavoro minorile e dell'utilizzo di bambini e adolescenti nell'accattonaggio e in attività illecite, in accordo con le competenti autorità, quali le Forze dell'ordine, la Polizia municipale, gli ispettorati del lavoro;
- c) l'attivazione di punti d'ascolto per le problematiche inerenti al disagio minorile, gestiti da operatori competenti;
- d) l'accompagnamento tutelante della persona minore di età vittima in tutto il percorso di protezione e riparazione, a partire dall'allontanamento, anche d'urgenza, dalla famiglia, fino all'assistenza nell'eventuale iter giudiziario, da parte di persone competenti, capaci di attivare un rapporto di fiducia col bambino o adolescente;
- e) la presa in carico tempestiva e complessiva, sociale, sanitaria ed educativa, dei bambini e dei ragazzi vittime di violenza, con particolare attenzione alla gravità dei danni derivanti da violenza sessuale, anche attraverso il sostegno al genitore protettivo;
- f) azioni anche informative tese a favorire l'istituto della costituzione di parte civile.

2. La Regione sostiene il ruolo del sistema di protezione in quanto strumento che garantisce e potenzia l'efficacia delle azioni a favore dei bambini e degli adolescenti. Il sistema è costituito da servizi e da interventi di prevenzione, ascolto, sostegno, diagnosi, terapia ed accoglienza gestiti da soggetti pubblici o privati operanti in modo integrato e sinergico, cui le leggi statali e le norme regionali attribuiscono un ruolo nel percorso di protezione dei bambini e degli adolescenti vittime o a rischio di violenze, maltrattamenti e trascuratezza. La Regione riconosce nel coordinamento di cui all'articolo 8 comma d, l'ambito di raccordo del sistema di protezione. Per favorire tale ruolo la Regione promuove intese con le amministrazioni dello Stato interessate.

3. I servizi promuovono o adottano, per quanto di loro competenza, ogni misura al fine di prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria, intesa come aggravamento degli effetti traumatici del reato a causa del cattivo o mancato uso degli strumenti volti a tutelare la vittima. I servizi operano al fine di assicurare l'assistenza indicata all'articolo 609 decies, terzo e quarto comma del codice penale, in particolare predisponendo le protezioni dovute nella preparazione e nel corso della raccolta di testimonianze di minori vittime di violenza, anche in attuazione dell'articolo 498, comma 4 ter del codice di procedura penale.

4. La Regione sostiene percorsi formativi dedicati al personale incaricato dell'accompagnamento del minore vittima nel percorso giudiziario, con particolare riguardo alle audizioni protette; sostiene, altresì, i servizi nell'allestimento di spazi attrezzati per tali audizioni.

5. Nell'emergenza di gravi violenze fisiche, psicologiche, sessuali, subite o assistite dai bambini o dagli adolescenti, la Regione riconosce il loro diritto a cure tempestive, mediante percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico, a opera dei servizi territoriali o specializzati, che provvedono anche a segnalare i fatti alle competenti autorità giudiziarie. L'assistenza è assicurata specie in vista dell'eventuale audizione protetta della vittima, per il tempo necessario ad acquisire consapevolezza e capacità di verbalizzazione dei fatti avvenuti.

6. La Regione partecipa alle azioni degli enti locali e delle competenti amministrazioni dello Stato volte alla tutela di bambini e ragazzi coinvolti come vittime in attività criminose o illegali.

Art. 11

Bambini e adolescenti assistiti nei presidi ospedalieri e nelle attività ambulatoriali

1. Le strutture pubbliche e private pediatriche che assistono la nascita ed erogano cure intensive e cure in regime di degenza a bambini e adolescenti, anche nei reparti di neuropsichiatria infantile, necessitano di aggiornamenti delle Linee Guida Regionali in materia di Trattamento Sanitario Obbligatorio e Accertamento Sanitario Obbligatorio; le Comunità integrate, socio educative e terapeutiche devono essere in linea con linee guida sulle strutture sociali relative al testo coordinato delle deliberazioni regionali in materia di requisiti specifici per le tipologie di strutture sociali di cui all'art.4, comma 1, lett. a) b), d) ed e) del Decreto del presidente della regione n.4 del 2008 ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e accreditamento; devono tutte possedere i requisiti strutturali ed organizzativi definiti in coerenza con le esigenze delle persone minori di età, ed, in particolare, tali strutture devono:

- a) agevolare, accanto al bambino o ragazzo ricoverato, la permanenza continuativa di familiari o loro sostituti a lui graditi;
- b) riservare appositi spazi al gioco e all'intrattenimento dei bambini ricoverati;
- c) favorire pratiche di sostegno psicologico per i bambini ed i ragazzi ricoverati;
- d) garantire il diritto allo studio;
- e) facilitare l'accesso all'assistenza specialistica ambulatoriale, prevedendo specifiche modalità di accoglienza.

2. Al fine indicato dal comma 1, lettera c) la Regione promuove accordi con gli uffici scolastici.

3. Adeguare le Strutture di accoglienza, finalizzate a realizzare l'integrazione sociale dei soggetti sofferenti, all'erogazione di trattamenti psicoterapeutici e alla somministrazione di terapie farmacologiche, rispetto alle esigenze emergenti, attualmente tarate al ribasso e dunque insufficienti ad assicurare un servizio di qualità in condizioni di sicurezza per i minori pazienti e per il personale a loro dedicato.

Art. 12

Bambini e adolescenti con disabilità

- 1. La Regione garantisce la qualità tecnica, umana e relazionale della prima informazione sulla disabilità nel periodo prenatale e perinatale e assicura il primo intervento di sostegno ai genitori, anche tramite i presidi ospedalieri e promuovendo il raccordo con i servizi del territorio.
- 2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane nell'ambito delle rispettive competenze, e le ASL, anche in accordo con l'amministrazione scolastica, promuovono la piena integrazione di bambini e adolescenti con disabilità ai sensi del Decreto Legislativo 62/2024;
 - a) le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione assicurate dal servizio sanitario regionale;
 - b) il supporto alle famiglie con bambini con gravi sofferenze, disabilità, malattie rare, patologie croniche, anche tramite interventi di assistenza scolastica e/o domiciliare;
 - c) gli interventi per l'integrazione nei servizi educativi e scolastici previsti dalle leggi statali e regionali e le prestazioni sociali, socio-sanitarie, sanitarie ed educative;
 - e) gli interventi per l'inserimento lavorativo del personale previsti dalle normative regionale e nazionale in materia di formazione professionale e collocamento mirato.
- 3. I comuni e le ASL, anche avvalendosi del terzo settore, promuovono il benessere del bambino e dell'adolescente con disabilità e della sua famiglia, anche mediante il lavoro sociale di rete, finalizzato a favorire l'integrazione sociale e potenziare le abilità personali del minore stesso nonché le competenze dei familiari e di tutte le persone coinvolte nei processi educativi e di cura.

Art. 13

Interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale

- 1. La Regione promuove le condizioni per la realizzazione:
 - a) del principio, sancito dalla normativa statale, di residualità della pena detentiva e della piena fruibilità di tale principio anche da parte dei minori stranieri;
 - b) della funzione educativa del procedimento e della misura penale.
- 2. Per tali finalità la Regione promuove la territorializzazione degli interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale, intesa come:
 - a) condivisione, nel rispetto delle rispettive competenze, tra servizi sociali dell'amministrazione della giustizia, degli enti locali e servizi sanitari di un progetto personalizzato sul minore, che lo accompagna dall'ingresso nel circuito penale fin dopo la sua dimissione;
 - b) previsione di modalità concordate e programmate tra il centro per la giustizia minorile e i servizi territoriali per la dimissione del ragazzo dal circuito penale;
 - c) promozione, nell'esecuzione del progetto personalizzato, del coinvolgimento delle istituzioni e delle risorse presenti sul territorio;

3. La Regione e gli enti locali, per quanto di propria competenza, promuovono la realizzazione della rete finalizzata all'esecuzione degli interventi nei confronti dei minori sottoposti a procedimento penale, inclusa la messa alla prova; tale rete comprende le strutture e le forme di accoglienza, nonché i servizi di ambito sociale, formativo-educativo e ricreativo;
4. La Regione e gli enti locali riconoscono, nei limiti e nelle forme previste dalla legge dello Stato, il valore sociale ed educativo della giustizia riparativa, in quanto procedimento nel quale la vittima, il reo e gli altri soggetti della comunità lesi da un reato partecipano alla risoluzione del conflitto prodotto dall'illecito, anche con l'aiuto di un terzo indipendente, tramite la mediazione penale.

Art. 14

Protocolli d'intesa con il Ministero della giustizia. Accordi con il terzo settore

1. La Regione promuove intese con il Ministero della giustizia al fine di condividere:
 - a) forme e modalità per la territorializzazione degli interventi;
 - b) percorsi formativi comuni al personale dei servizi degli enti territoriali e dell'amministrazione della giustizia;
 - c) promozione di attività di alfabetizzazione, scolarizzazione e mediazione culturale, nonché di formazione e di avviamento al lavoro per i minori in carico al circuito penale;
 - d) sostegno d'iniziativa d'incontro e di socializzazione tra i minori sottoposti a misure penali e i loro pari, nonché di sensibilizzazione ai temi dell'adolescenza in difficoltà e di confronto e scambio di buone prassi.
2. La Regione e gli enti locali promuovono accordi con le organizzazioni del terzo settore per attività di supporto qualificato ai minori inseriti nel circuito penale.

Art. 15

Commissione tecnica di coordinamento interistituzionale

1. La Regione istituisce la commissione di coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi sociali degli enti locali, organismo tecnico, in ambito regionale, di confronto e d'integrazione interistituzionale sui temi della devianza minorile e della promozione della territorializzazione degli interventi.
2. Il "Sistema Informativo Gestione minori", realizzato dalla Regione Sardegna in accordo con la Procura della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, nell'ambito di un protocollo di intesa stipulato tra l'amministrazione regionale e il ministero della Giustizia, presta la propria collaborazione alla commissione di cui al comma 1, su richiesta della medesima, e le fornisce i flussi informativi dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza. La Regione promuove lo scambio e la collaborazione con l'amministrazione della giustizia nella gestione, a fini statistici e scientifici, di flussi documentari.

11

PARTE IV

Istituzione Osservatorio e Centro documentazione regionali

Art. 16

Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza

Sulla base dei bisogni ed in coerenza con gli organismi nazionali, la presente proposta intende istituire in Sardegna l'Osservatorio regionale sull'infanzia e l'adolescenza, incardinato nella Presidenza della Giunta regionale quale strumento strategico fondamentale a fornire risposte più efficaci e al passo con le avanguardie internazionali, unitamente alla programmazione di azioni di prevenzione oltretutto di contrasto alle violazioni a danno di bambini e bambine, ragazze e ragazzi minori di età, come rilevato durante gli Stati Generali dell'Infanzia, a cominciare da azioni di rafforzamento dei sistemi sociale, sanitario, educativo, di tutela dei diritti e di supporto alla famiglia in linea con gli articoli, 9 – 10 – 11 – 12 – 13 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia (CRC).

La proposta è altresì finalizzata a stimolare l'attenzione di tutte le istituzioni verso il percorso di crescita e promozione del benessere che la nostra regione intende perseguire. Funzionale a tale impegno la realizzazione di un **Centro regionale di documentazione** attraverso un contratto di collaborazione tra Regione Sardegna e l'Istituto di studi e ricerche politiche e sociali, Eurispes Sardegna, (*Eurispes, nota in calce*), allo scopo di

sostenere e promuovere nel territorio regionale politiche ed interventi sempre più adeguati al miglioramento della condizione dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie.

Art. 17

Obiettivi dell'osservatorio e metodologia attuativa

1. **Realizzare un sistema istituzionale regionale di raccolta stabile e permanente dei dati** relativi allo stato di salute, fisico e mentale, al godimento e/o violazione dei diritti, al maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Sardegna, all'erogazione e al funzionamento dei servizi sanitari, educativi e di tutela del sistema di protezione minorile nel territorio regionale.
2. **Ottenere una maggiore** ed effettiva applicazione in Sardegna della CRC e dei suoi Protocolli Opzionali.
3. **Garantire un sistema di monitoraggio** regionale indipendente, permanente, condiviso ed aggiornato sull'applicazione della CRC e dei suoi Protocolli Opzionali e realizzare eventuali e connesse azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei casi in cui dal monitoraggio compiuto rilevi la divergenza o il contrasto tra le prassi, le politiche per l'infanzia e la legislazione in vigore o in corso di attuazione, a livello regionale e locale, con i diritti enunciati dalla CRC e con le Osservazioni Conclusive del Comitato ONU.

Art. 18

Finalità dell'Osservatorio regionale

1. **Rappresentare il punto di riferimento per l'interlocuzione con i decisori politici** a livello regionale e territoriale perché la conoscenza approfondita del multiforme mondo dei diritti dell'infanzia costituisce la base di partenza per monitorare le iniziative in corso e intraprendere azioni efficaci in tutta la regione.
2. **Favorire azioni efficaci di contrasto dei maltrattamenti e di cura dei bambini e degli adolescenti**, spesso vittime di sistemi inadeguati e delle vulnerabilità dei loro genitori.
3. **Sostenere un approccio scientifico nello studio**, analisi e lettura dei fenomeni che permeano la nostra società, così da evitare il rischio di interpretazioni sfocate che impediscono di poter riconoscere con chiarezza e necessario distacco le misure funzionali al contrasto dei rischi che si celano nei disservizi e nell'incoscienza che dalle negligenze ne derivano.
4. **Osservare e valutare** l'efficacia delle prassi, delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza della legislazione in vigore o in corso di attuazione, a livello regionale e locale, al fine di verificarne la congruità con i principi espressi dalla CRC e in particolare con le Osservazioni Conclusive del Comitato ONU, dai rapporti e dai Piani nazionali”.
5. **Collaborare col Gruppo di lavoro CRC**, per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, allo scopo di consegnare dati certi, completi e aggiornati per la formulazione di rapporti nazionali.
6. **Seminare una cultura del rispetto** dell'altra/o e di accompagnamento delle fragilità genitoriali, fattori imprescindibili di cui tenere conto, in un'ottica di prevenzione delle violazioni dei diritti e dei fenomeni degenerativi.
7. **Offrire consulenza** ai decisori politici, ai Garanti regionali e Comunali dell'infanzia e dell'adolescenza, alle Università, agli Istituti e agli Enti che ne faranno richiesta.
8. **Promuovere un costante dialogo** con le altre regioni, con stakeholder, nazionali, europei e internazionali.

12

Art. 19

Istituzione del Centro regionale di documentazione

1. **È istituito il Centro regionale di documentazione ai sensi dell'art. 17, comma 1.2.3. finalizzato a:**
 - a) Realizzare una banca dati dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso la raccolta e l'organizzazione dei dati, documenti, leggi e progetti per monitorare nel tempo la condizione di bambini, ragazzi e famiglie, con l'obiettivo di sostenere la programmazione di interventi e servizi.
 - b) Programmare le attività e la gestione di questo organismo, strumento scientifico e conoscitivo per l'indagine su numerosi fenomeni sociali in Sardegna, per l'approfondimento, il monitoraggio e la valutazione di interventi e dei servizi realizzati sia in campo educativo che sociale.

2. Il Centro regionale di documentazione della regione Sardegna attiva protocolli per si inserisce nell'ambito del sistema di documentazione previsto dalla L. 451/97. In coerenza con gli impegni della Convenzione ONU sui diritti dei bambini (1989) in merito alla conoscenza della reale condizione di bambini e adolescenti e alle misure messe in atto per l'affermazione dei loro diritti, favorendo al contempo il confronto e il supporto tra il livello centrale e quello periferico, l'Osservatorio consente la possibilità di condividere strumenti metodologici e risorse informative per una stabile collaborazione fra Centro regionale e Centro nazionale.

Art. 20

Reference statistico - Attività e forme di intervento

1. **la Regione si avvale dell'Istituto di studi e ricerche Eurispes Sardegna** (*Eurispes, nota in calce*), per la realizzazione di attività inerenti alla documentazione, l'informazione, l'analisi, l'innovazione e la sperimentazione delle politiche d'intervento rivolte all'infanzia e all'adolescenza, le indagini sulle esigenze organizzative dei relativi servizi, dei profili professionali degli operatori e dei relativi percorsi di formazione e aggiornamento professionale.
2. In questo contesto si ritiene di **affidare a EURISPES Sardegna il compito di istituire e coordinare in Sardegna il Centro regionale di documentazione.**
3. **Ai fini di cui all'art.1 comma 1, all'Istituto sono affidati compiti relativi:**
 - a) **Attività di osservazione**, raccolta ed elaborazione di dati e informazioni, studio e analisi della condizione di vita dei minori e inerenti alle problematiche dell'infanzia, dell'adolescenza e delle famiglie, ivi comprese quelle previste dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);
 - b) **Attivazione e al funzionamento di un centro regionale di documentazione** per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato ad assicurare tra l'altro:
 - **il monitoraggio** dello stato di attuazione delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza;
 - **la raccolta, la selezione e la diffusione** di documentazione relativa a programmi ed esperienze rivolti alla promozione e al sostegno della condizione dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie;
 - **la documentazione, l'analisi e la valutazione** dell'evoluzione tecnico scientifica a livello regionale, in relazione a quella nazionale e internazionale, allo scopo di selezionare e proporre l'introduzione di metodologie innovative di intervento e la sperimentazione applicativa delle migliori pratiche;
4. **L'Eurispes Sardegna**, in concomitanza con gli aggiornamenti degli atti di programmazione di cui alle finalità art. 21, comma 2, lettera b e relativamente ai compiti affidati ai sensi del comma 2, presenta alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con il rendiconto delle spese sostenute allegando una valutazione di efficacia ed efficienza sui risultati raggiunti.

Art. 21

Coordinamento Centro regionale documentazione

1. La conduzione dell'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza a Eurispes Sardegna (*Eurispes, nota in calce*) ai sensi degli articoli 20 – 21 – 22 – 23 - 24 dovrà garantire un servizio di fornitura dati e indicatori per sostenere le scelte di governance, attingendo anche da fonti integrate.
2. **Strumenti per l'organizzazione della conoscenza**
Eurispes Sardegna dovrà prevedere strumenti elaborati dall'Istituto stesso per catalogare e organizzare la documentazione sui temi dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, nonché tutto il materiale e le esperienze che il Centro produce, su indicazione o richiesta della Regione Sardegna.

Art. 22

Ambiti delle indagini del Centro regionale di documentazione

1. **Ambiti da indagare capillarmente e da dettagliare nei programmi annuali:**
 - Dati demografici;
 - Povertà materiale, abitativa, educativa, digitale, alimentare;
 - Supporto alla genitorialità;
 - Affidamenti familiari;
 - Comunità di accoglienza;
 - Adozioni;

- Persone minori di età con genitore detenuto;
- Servizi educativi per l'infanzia;
- Scuola dell'Infanzia;
- Poli per l'infanzia;
- Popolazione Scolastica;
- Diritto all'istruzione per minori stranieri;
- Diritto all'istruzione per alunni con disabilità;
- Abbandoni scolastici, dispersioni e competenze degli studenti;
- Sicurezza nelle scuole;
- Educazione digitale;
- Educazione Affettiva;
- Educazione al rispetto delle diversità;
- Educazione alla Parità e al Rispetto tra generi;
- Contrasto alla violenza di genere e ad ogni forma di violenza;
- Servizio Mensa scolastica;
- Consultori familiari;
- Speranza di vita alla nascita;
- Parti, Punti Nascita, denatalità;
- Servizi Sanitari Territoriali e Ospedalieri;
- Neuropsichiatrie infantili;
- Parità dei diritti e delle opportunità alle persone neurodivergenti;
- Coperture vaccinali;
- Allattamento;
- Sovrappeso e obesità;
- Mortalità infantile;
- Salute mentale;
- Dipendenze, Abusi, Suicidi, Ritiro Sociale;
- Gravidanze e IVG;
- Ambiente;
- Tutele dei Minori Stranieri Non Accompagnati;
- Sistemi di accoglienza e inclusione dei MSNA
- Minorenni in stato di detenzione o sottoposti a misure alternative;
- Salute mentale dei minorenni privati della libertà;
- Minori vittime di abusi.

2. Finalità:

- a. Monitorare andamento nel tempo;
- b. Realizzare rapporti annuali e renderli fruibili attraverso una piattaforma dedicata;
- c. Consegnare raccomandazioni per migliorare i sistemi.

PARTE V Osservazione Sistemi

Art. 23

Azioni in coerenza con i bisogni dei Sistemi e dei Servizi nei territori

- 1. Unificazione competenze amministrative degli assessorati regionali** tra sistema educativo 0/3 (Sanità e Politiche sociali) e scuola per l'infanzia 3/6 (Pubblica Istruzione), poiché facenti parte integrante dell'unico e unitario "Sistema di istruzione integrato ZeroSei".
- 2. Sistema Istruzione** progresso e innovazione dovrebbe precedere tutti gli altri ambiti, compresa l'economia, attraverso:
 - a. Efficientamento dei CPT (Coordinamenti Pedagogici Territoriali);
 - b. Coordinamento ed efficientamento dei Poli per l'infanzia;
 - c. Revisioni e aggiornamenti del sistema;

- d. Modalità di attribuzione dei fondi rispetto alle attitudini e alle progettazioni dei Comuni;
- e. Valorizzazione e garanzia di continuità delle “buone prassi”;
- f. Linee guida della Regione rispetto ai criteri di progettazione dei CTP;
- g. Attuazione della Formazione degli operatori e degli amministratori in tutti i territori;

3. Sistema Politiche sociali per l'infanzia.

- a. Attivazione e coordinamento del sistema di Prevenzione della violenza di genere, Cura e Servizi alla famiglia e all'infanzia e all'adolescenza;
- b. Efficientamento erogazione dei servizi socio sanitari;
- c. Monitoraggio e al controllo dei livelli di qualità dei servizi;
- d. Organizzazione supporto alla genitorialità: ascolto dei disagi che le giovani coppie, in particolare le mamme, affrontano nei cosiddetti primi 1000 giorni di vita (si intende il periodo che intercorre tra il concepimento e i primi due anni di vita del bambino) con relativi investimenti culturali;
- e. Potenziamento degli organici; definizione di itinerari, tappe e traguardi; capacità organizzativa e continuità amministrativa.

4. Sistema Sanità.

- a. Colmare il deficit della pediatria sarda che potrebbe configurarsi quale forma di violenza istituzionale da protratta violazione del diritto dell'infanzia alla salute, a ricevere livelli essenziali di assistenza e cura nei Comuni di residenza, negli ospedali e nel servizio sanitario territoriale;
- b. Incentivare la pediatria di libera scelta; la chirurgia pediatrica, nei maggiori ospedali dell'isola; nei pronto soccorso pediatrici inattivi;
- c. Prevedere deroghe dei punti nascita chiusi;
- d. Attivare reparti di terapia intensiva.

Art. 24

Struttura e composizione Coordinamento Osservatorio regionale

Faranno parte del Coordinamento dell'Osservatorio regionale: Presidente RAS, Direzione Generale delle Politiche Sociali, Referenti assessorati RAS, Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Rappresentanti delle istituzioni, Eurispes Sardegna (istituto cui verrà affidato il coordinamento del Centro regionale di documentazione).

15

PARTE VI

Relazione Tecnica e – Finanziaria

Nel rispetto del Principio di Copertura (Art. 81 Cost.), la presente proposta non trascura la necessità di nuovi o maggiori oneri da prevedere e di mezzi per farvi fronte. Poiché i costi effettivi dipenderanno da implementazioni tecniche e dalla necessità di una successiva analisi tecnico-finanziaria da parte delle amministrazioni competenti, in via preventiva e generale, la presente proposta anticipa che, saranno inevitabili ma non quantificabili subito, verranno pertanto stimati rinviando a studi successivi. Eventuali altri costi marginali di attuazione, legati all'ordinaria amministrazione o a riorganizzazioni interne, potranno invece attuarsi senza necessità di nuove risorse straordinarie e comunque sarà più opportuno individuarle in fase di attuazione.

In conclusione, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si farà fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, apportando le modificazioni che si rendessero necessarie e/o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'Ordinamento contabile della Regione Sardegna.

Cagliari, 20 gennaio 2026

La Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

Carla Puligheddu

NOTE:

Eurispes,

Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali che opera nel campo della ricerca dal 1982. Dal 1986 l'Istituto è iscritto all'Anagrafe Nazionale degli enti di ricerca del MIUR. Nei suoi 43 anni di attività l'Eurispes ha realizzato centinaia di ricerche. Racconta l'Italia attraverso il Rapporto Italia, giunto alla 37ª edizione. La sede operativa in Sardegna è Tempio Pausania.

L'attività dell'Eurispes prevede la realizzazione e la divulgazione di diversi filoni di ricerca; partnership con altre realtà istituzionali e private; progetti che sviluppano alcune delle tematiche individuate attraverso il costante lavoro di monitoraggio della realtà italiana in comparazione con i paesi europei ed extraeuropei; promozione e realizzazione di incontri e convegni; formazione e diffusione della conoscenza.

Ne sono un esempio i 13 Rapporti Nazionali sull'Infanzia e l'Adolescenza realizzati in collaborazione con il Telefono Azzurro; i 3 Rapporti sulle Eccellenze italiane; le 8 edizioni del Rapporto sui crimini agroalimentari, realizzato in collaborazione con Coldiretti; le 3 edizioni del Rapporto sulla Salute e il Sistema sanitario pubblicato in collaborazione con l'Enpam.

Sono più di 900mila le pagine di studi, analisi, indagini e riflessioni prodotte; oltre 100 le audizioni politiche e istituzionali; costruito un archivio stampa che copre gli ultimi 36 anni contenente oltre 2 milioni di articoli catalogati per oltre 400 voci tematiche raccolti dalla stampa periodica e quotidiana. L'Eurispes ha contribuito all'emersione di numerosi fenomeni sociali nascosti o poco noti, realizzando una vera e propria opera di "scouting sociale".

L'attività dell'Eurispes ha spesso animato il dibattito sociale, politico ed economico, ispirando, in numerose occasioni, l'attività del Legislatore, come nel caso della legge sull'obbligatorietà del casco, la legge sulla pornografia, e quella sull'alcol. La risonanza mediatica dell'Istituto è testimoniata dagli oltre 150.000 articoli, titoli di stampa, radio e Tv nazionali e internazionali pubblicati sulla sua attività. Sono più di 15.000 i libri che citano l'Eurispes.

16

Sono organi dell'Istituto il Presidente, il Segretario generale, il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico. Nel corso degli anni l'Istituto ha instaurato uno stretto rapporto con la comunità scientifica nazionale ed internazionale, valorizzato da un continuo scambio di informazioni e di esperienze e da una intensa collaborazione nella organizzazione di seminari, convegni, iniziative editoriali, dibattiti e conferenze.

Lo studio indipendente realizzato annualmente dall'Università della Pennsylvania (USA) annovera l'Eurispes tra i primi 150 think tank nel mondo per importanza e autorevolezza.

Eurispes è attivo in Sardegna dal 2017 e dunque, già dalla pubblicazione del 30° Rapporto Italia nel 2018. L'attività prosegue in modo strutturato, con il Direttore e Segretario generale di Eurispes Sardegna, Gerolamo Balata.

Eurispes Sardegna è la direzione e segreteria generale dell'Istituto di Studi Politici Economici e Sociali (Eurispes) per la Sardegna, una diretta emanazione e un'articolazione territoriale dell'Istituto nazionale.

Il Presidente dell'Eurispes nazionale, Gian Maria Fara, interviene regolarmente negli eventi promossi dalla sede sarda, come dimostrato dalla partecipazione all'incontro su "Istruzione, Scuola, Università: un grande progetto per il Paese" o alla conferenza stampa per la firma del Protocollo d'Intesa con la Garante per l'Infanzia e l'adolescenza. Il rapporto è quindi di stretta collaborazione e integrazione, con la Sardegna spesso inclusa in rapporti nazionali (ad esempio, è stata assicurata una sezione dedicata alla Sardegna nel secondo rapporto nazionale sulla scuola).

I rapporti con la Regione Autonoma della Sardegna sono frequenti e di collaborazione istituzionale, spesso con il coinvolgimento diretto di assessori regionali, in particolare l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio; Pubblica Istruzione e l'Assessorato alla Programmazione. Eurispes Sardegna svolge e presenta ricerche e indagini socio-economiche (come quelle sul Nord-Est della Sardegna, sul Covid19,

sulla dispersione scolastica e sul gioco pubblico) che sono realizzate in accordo o con il contributo degli Assessorati regionali, fornendo strumenti di conoscenza utili per le decisioni politiche e legislative.

Esiste un rapporto istituzionale molto stretto e formalizzato. Il 07 giugno 2023, infatti, è stato siglato un Protocollo d'Intesa tra la Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, Carla Puligheddu. L'Eurispes Sardegna è considerato dalla Garante un autorevole partner strategico per assicurare la piena attuazione dei diritti dei minori nella regione Sardegna.

Obiettivo principale:

Realizzare un Osservatorio regionale permanente sullo stato dei Diritti delle persone minori di età in Sardegna.

FONTI:

- *Atti Stati Generali dell'Infanzia in Sardegna, Garante per l'infanzia e l'adolescenza Sardegna. settembre 2025.*
- *I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia III edizione – i dati regione per regione Novembre 2024 – Gruppo di lavoro CRC c/o Save the Children Italia.*
- *Legge regionale Emilia Romagna, 28 luglio 2008, n.14*
- *Legge regionale Toscana, 20 marzo 2000, n. 31*
- *Legge 23 dicembre 1997 n.451 istituzione Osservatorio Nazionale Infanzia e adolescenza*
- *Architetture educative 0-6 Progettare, organizzare e gestire i poli per l'infanzia – Regione Toscana*
- *Regione Puglia DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2022, n. 990 Mozione n. 58 del Consiglio Regionale “Contrasto alle povertà educative”. Istituzione Tavolo Interistituzionale dei Minori*
- *Sito istituzionale Eurispes.*
- *Sito istituzionale Consiglio regionale della Sardegna.*
- *Sito istituzionale Regione autonoma della Sardegna.*

